

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
PER L’IMMOBILE E.P.E . UBICATO IN VICENZA, CORSO PALLADIO 149**

CIG 5268177D2D

PUBBLICAZIONE DEI CHIARIMENTI RICHIESTI

1 - QUESITO – Alla luce dell’equiparazione degli edifici cimiteriali con gli edifici per uffici, possono essere ritenuti idonei per il soddisfacimento dei requisiti di cui ai punti A.4 lett. a) e b) del Disciplinare di gara i servizi di ingegneria ed architettura riguardanti sale cinema-teatro all'interno di sedi municipali vincolate, musei di amministrazioni pubbliche, asili nido presso presidi ospedalieri?

RISPOSTA – No, non sono edifici assimilabili e riconoscibili come "Organismi edilizi per servizi amministrativi, in quanto come previsto dalla tabella n.1 allegata alla Determinazione dell’AVCP n. 5 del 27 luglio 2010, rientrano negli “Organismi edilizi per servizi amministrativi” soltanto Edificio uffici ministeriali, edificio uffici regionali, edificio uffici provinciali, edificio uffici comunali, edificio sede società pubblica, edificio cimiteriale.

Pertanto i servizi di ingegneria e architettura resi su sale cinema-teatro, musei, asili nido potranno essere considerati ai fini del soddisfacimento dei requisiti economico-finanziari richiesti solo qualora siano relativi a lavori impiantistici rientranti tra quelli elencati nella nota n. 4 di pagina 13 del disciplinare di gara ed evidenziati nella tabella n. 3 della sopracitata determina allegata al medesimo disciplinare.

2 - QUESITO – A pagina 14 del disciplinare è previsto che “sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima".

Tali servizi, possono riguardare anche sedi amministrative di privati (ad esempio edifici per uffici)?

RISPOSTA – Ai fini della partecipazione alla procedura sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati purché abbiano caratteristiche analoghe, per destinazione funzionale e tipologia delle opere, ai servizi di architettura ed ingegneria richiesti alle lettere a) e b) del punto A.4 del disciplinare di gara, ed elencati nelle note 3 e 4 pag. 13 del medesimo documento.

3 - QUESITO – I servizi svolti per committenti privati devono essere necessariamente già stati realizzati ad oggi?

RISPOSTA – Ai sensi dell’art. 263 co. 2 del d.P.R. 207/10, i servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione

del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

4 - QUESITO – Il requisito di cui al punto A.4 lett. a) del Disciplinare deve essere posseduto cumulativamente dal RTP o ciascun singolo componente il raggruppamento?

RISPOSTA – In caso di raggruppamenti temporanei il requisito minimo di cui al punto a) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

5 - QUESITO – Con riferimento al requisito di cui al punto A.4 lett. b) del Disciplinare, ogni partecipante dovrà attestare di aver svolto due servizi per un importo totale di 1.400.000,00 euro, oppure è sufficiente che un singolo componente del raggruppamento temporaneo raggiunga tale quota?

RISPOSTA – Ognuno dei due “servizi di punta” richiesti alla lett. b) dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. Esemplicando, in caso di RTP con più componenti, un unico componente potrà dichiarare i due servizi di punta ovvero solo due componenti potranno dichiarare ciascuno un servizio di punta.

6 – QUESITO – I servizi riportati nelle note 3 e 4 di pag. 13 del Disciplinare devono essere relativi a edifici situati all'interno di fabbricati vincolati dalla Soprintendenza Paesaggistica ed Archeologica?

RISPOSTA – No, i servizi richiesti ai fini della partecipazione alla procedura non devono necessariamente essere relativi a edifici situati all'interno di fabbricati vincolati dalla Soprintendenza Paesaggistica ed Archeologica.

7 – QUESITO – Il Concorrente deve avere al suo interno la presenza della figura di un Architetto abilitato a tenere i rapporti con la Soprintendenza Paesaggistica ed Architettónica?

RISPOSTA – La progettazione sui beni soggetti alla tutela prevista dalla Parte II del D.Lgs. 42/2004 devono essere curati da un architetto abilitato e regolarmente iscritto all'albo professionale, come previsto dal R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925, art. 52, comma 2.

8 – QUESITO – Per "servizi di ingegneria ed architettura" di cui al punto A.4 lett. a) e b) del Disciplinare di Gara si possano intendere anche i collaudi tecnico-amministrativi e specialistico-funzionali.

RISPOSTA – Sì, anche i collaudi tecnico-amministrativi e specialistico funzionali possono essere ricompresi nei servizi di ingegneria e architettura purché relativi a lavori edili su immobili identificabili come “Organismi edilizi per servizi amministrativi” ovvero Edificio uffici ministeriali, edificio uffici regionali, edificio uffici provinciali, edificio uffici comunali, edificio sede società pubblica, edificio cimiteriale di cui alla sopracitata determina e/o lavori impiantistici rientranti tra quelli elencati nella nota n. 4 di pagina 13 del disciplinare di gara.

9 – QUESITO – Al punto A.4, pag. 14 del Disciplinare di Gara, nel capoverso N.B. si legge: “ (...) Il requisito al punto 2 invece non è frazionabile. Pertanto nel caso di raggruppamento temporaneo ogni servizio dovrà essere integralmente prestato da un componente del RT. (...)”

Per “ogni servizio” si intende che i due servizi possono essere prestati da due differenti componenti il RT?

Per “integralmente” si intende che tutti i servizi, facenti parte uno dei due servizi di ingegneria e architettura richiesti, siano stati svolti dal componente del RT?

RISPOSTA – Si, per ogni servizio si intende che i due servizi possono essere prestati da due differenti componenti il RT.

La non frazionabilità del requisito va intesa con riferimento a ciascun servizio di punta, che anche in caso di RTP dovrà essere stato svolto integralmente da un unico soggetto. Esempificando, in caso di RTP con più componenti, si potranno verificare solo due ipotesi, ovvero o un unico componente potrà dichiarare di aver svolto interamente i due servizi di punta ovvero due componenti il RT potranno dichiarare di aver svolto ciascuno un servizio di punta.

Per integralmente si intende che tutti i servizi facenti parte il servizio di punta devono essere stati svolti dallo stesso componente il RT.

10 – QUESITO - A pagina 4 del capitolato prestazionale, punto 7 "Prestazioni accessorie" c'è scritto che "Sono definiti a carico del presente servizio tutti gli altri dati geologici e geotecnici che si rendessero necessari per la progettazione o per l'interpretazione delle indagini stesse, i cui risultati saranno inseriti nel progetto e si intendono compresi nella documentazione progettuale da presentare."

"A carico del presente servizio", significa che tali dati - eventuali indagini geognostiche sono a carico del progettista oppure per servizio si intende la Stazione Appaltante?

RISPOSTA – L'attività richiamata nel quesito, riportata al punto 7 del capitolato va intesa nel suo contesto generale come riportata:

" L'immobile dovrà essere oggetto, nel corso della progettazione, di una campagna di indagini da effettuare sulle fondazioni, sulle murature, sui solai e sulle strutture in genere, volte a definire la caratterizzazione delle strutture portanti secondo le normative vigenti, pertanto si ritiene rientrante tra gli oneri di progettazione anche la definizione di tali indagini mediante apposito disciplinare tecnico e stima, nonché la loro interpretazione progettuale.

I risultati ed i dati di riferimento di dette prove saranno raccolti in una apposita relazione inserita come parte integrante del progetto definitivo.

Sono escluse dal presente appalto le opere prettamente attinenti le indagini stesse e l'esecuzione materiale di tali indagini (carotaggi, prove di carico e simili, demolizioni, opere provvisorie, ecc.) .

Sono definiti a carico del presente servizio tutti gli altri dati geologici e geotecnici che si rendessero necessari per la progettazione o per l'interpretazione delle indagini stesse, i cui risultati saranno inseriti nel progetto e si intendono compresi nella documentazione progettuale da presentare."

La definizione "a carico del presente servizio" si intende come attività compresa nel servizio oggetto dell'appalto a carico dell'aggiudicatario e non della Stazione Appaltante.

11 – QUESITO – Il punto d) del Disciplinare prevede di indicare "(se del caso) i nominativi del/dei professionista/i che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali."

Perché la dicitura "se del caso"?

L'elenco dei professionisti si riferisce esclusivamente a direttori tecnici all'intero organigramma del personale che parteciperà al servizio in caso di aggiudicazione?

In quale allegato devono essere inseriti i nominativi dei professionisti in questione?

RISPOSTA - Se del caso è riferito all'ipotesi in cui si intende partecipare alla procedura di gara in una forma diversa dal libero professionista "singolo".

L'elenco dei professionisti riguarda i soggetti che effettivamente andranno a svolgere i servizi.

In tal caso i nominativi del/dei professionista/i che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali vanno indicati nella domanda di partecipazione Allegato I (pag. 2) lett. b (se del caso) nel quale sono stati predisposti degli appositi spazi per inserire tali dati e non nell'allegato IV.

12 – QUESITO - Al punto e) del Disciplinare e al punto d) dell'allegato IV è richiesta l'indicazione "se del caso" del nominativo del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche."

A cosa si riferisce esattamente con "prestazioni specialistiche"?

Si riferisce quindi a un professionista esterno all'organizzazione e non facente parte neanche di un RTI?

RISPOSTA - Con prestazioni specialistiche si intendono le prestazioni oggetto della procedura di gara che, nel caso specifico, sono "progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione".

Il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche è colui che coordina le diverse attività specialistiche ove rese da soggetti distinti nel caso in cui l'appalto sia eseguito da un gruppo di lavoro e non da un singolo professionista. Tali funzioni di norma sono svolte da uno dei componenti il RTP (ovvero dal titolare dello studio di progettazione) ma non vi sono preclusioni affinché ci si rivolga ad un soggetto esterno all'organizzazione. Difatti, non ha rilevanza il rapporto contrattuale del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni rispetto al soggetto che partecipa alla procedura di gara; tuttavia è opportuno che la persona preposta al coordinamento delle attività non partecipi alla medesima procedura di gara con altri concorrenti in quanto ciò potrebbe costituire un indizio della violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 253 del D.P.R 207/2010.